***Res publica***

**Aggiornamenti**

**Capitolo A lez. 3 par. 7**

**(QUESTIONI)**

**Come è regolata la procreazione medicalmente assistita?**

Le norme che regolano nel nostro Paese la procreazione medicalmente assistita (contenute nella legge n.40 del 2014) erano in origine molto restrittive e, tra l’altro, consentivano la fecondazione artificiale solo se la coppia era accertatamente infertile e solo se il seme impiantato proveniva dal partner della donna .

Con alcune importanti sentenze la Corte Costituzionale ha fatto decadere molti limiti contenuti nella legge e in particolare:

* ha reso legittima la cosiddetta *fecondazione eterologa*, cioè realizzata impiegando ovociti o spermatozoi donati da una terza persona estranea alla coppia e prelevati, con criteri di assoluta riservatezza, dalle cosiddette *banche del seme*.
* ha reso possibile procedere alla procreazione medicalmente assistita anche alle coppie che pur essendo fertili, siano portatrici di malattie genetiche che, attraverso la procreazione naturale, potrebbero trasmettersi al feto.